

STATUTO

“UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MASSA CARRARA”

COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1

Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto un'Associazione professionale denominata

“UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MASSA CARRARA”.

L'unione ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario; essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI accettandone finalità, disposizioni e direttive.

ART. 2

L'unione ha durata illimitata.

ART. 3

L'unione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo.

ART. 4

L'unione svolgerà la sua attività soprattutto con:

- A. le riunioni o assemblee generali;
- B. la realizzazione dei progetti della Commissione di Studio adottati e approvati;
- C. la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione;
- D. l'organizzazione dei corsi, conferenze, borse di studio e concorsi.

ART. 5

Il patrimonio dell'Unione si compone:

- A. delle quote sociali;
- B. delle contribuzioni volontarie straordinarie

ART. 6

Dell'Unione possono far parte i dottori commercialisti iscritti all'albo per la giurisdizione del tribunale di Massa Carrara, i quali al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quaranta.

L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto dell'iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

Sono soci effettivi i professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra.

Sono soci aderenti i professionisti che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi.

Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti.

I soci aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. I soci praticanti, potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decade comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Direttivo, anche in misura differente.

ART. 7

Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno od abbandoneranno la professione.

Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale.

Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.

L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere ai Proviviri entro dieci giorni dalla notifica.

ART. 8

Gli organi preposti al funzionamento dell'Unione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Direttivo;
- la Commissione di Studio;
- il Collegio dei Proviviri.

ART. 9

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla.

L'ordine del giorno è fissato dal Direttivo.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice - Presidente, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e dei Proviviri. Approva il rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno.

Essa è valida se è presente almeno un terzo degli iscritti e, in caso di reiterata defezione, col consenso del Presidente della Giunta Nazionale, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Deve essere convocata per lettera almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione.

Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi ed i soci aderenti in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi.

Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Proviviri, il quale riunirà senza indugio l'Organo che deciderà ai sensi dell'articolo 13 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

ART. 10

Il Direttivo si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un responsabile della commissione studio, eletti tra i soli membri effettivi oltre ai consiglieri fino a un numero massimo di sette.

E' inoltre prevista la nomina di un rappresentante dei soci praticanti che andrà ad aggiungersi ai componenti del direttivo nella qualità di uditore senza diritto di voto eletto ai sensi dell'art. 6,

Il Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea generale e i membri uscenti sono rieleggibili. Esso designa nel proprio ambito le singole cariche.

Si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Direttivo è l'unico organo che autorizza le spese.

L'Unione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato esecutivo.

ART. 11

La commissione studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo e di elaborare le relazioni.

Essa è nominata ogni tre anni dal Direttivo. E' formata da sei a otto membri oltre il componente del Direttivo responsabile della Commissione. Designa sottocommissioni scegliendone i componenti tra gli iscritti e delegando per ciascuna un proprio membro a coordinare i lavori.

La commissione opera secondo un programma generale definito dal Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria.

Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.

La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Direttivo ai sensi dell'art. 10; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno.

Il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni è regolamentato dal Direttivo.

ART. 12

Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo.

Esso si compone del Direttivo, della Commissione di Studio e degli ex - Presidenti. E' presieduto dal Presidente in carica.

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo e per la stessa durata di questo, eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.

L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del collegio che dovrà avere i requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.

Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25, l'assemblea ha facoltà di nominare un probiviro unico in luogo dell'organo collegiale.

Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati o da organi dell'Associazione per dirimere qualsiasi controversia.

Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

ART. 14

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Direttivo, della Commissione di Studio o dei Probiviri si procederà alla cooptazione ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso triennio.

ART. 15

Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata.

ART. 16

Le clausole del presente statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.

La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno dei soci effettivi iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto a voto intervenuti. Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria affinché alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o difforme da quello dello Statuto dell'Unione Nazionale attuale o successivo ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti.